CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SUI CONSUNTIVI DELLE SPESE E LE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO RIGUARDANTI LE FORMAZIONI POLITICHE PRESENTI ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 01 DELLA XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA, TENUTESI IL 20 GENNAIO 2019, E NEI COLLEGI UNINOMINALI N. 04 E N. 06 DELLA XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, TENUTESI IL 26 MAGGIO 2019

Relazione prevista dall'art. 12, c. 3, l. 10 dicembre 1993, n. 515

Deliberazione 9 CSE Eu-Sup-Reg 2019 - 5 luglio 2021

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SUI CONSUNTIVI DELLE SPESE E LE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO RIGUARDANTI LE FORMAZIONI POLITICHE PRESENTI ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 01 DELLA XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA, TENUTESI IL 20 GENNAIO 2019, E NEI COLLEGI UNINOMINALI N. 04 E N. 06 DELLA XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, TENUTESI IL 26 MAGGIO 2019

Relazione prevista dall'art. 12, c. 3, l. 10 dicembre 1993, n. 515

Deliberazione 9 CSE Eu-Sup-Reg 2019 – 5 luglio 2021

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

Collegio di controllo sui consuntivi delle spese elettorali e le relative fonti di finanziamento

Componenti:

Pres. Maria Teresa POLVERINO

Cons. Stefano PERRI

Cons. Nicola BENEDIZIONE

Collaboratori:

Dott. Alessandro Guarente	Segretario
Sig. Augusto Piacentini	Revisore
Dott. Filippo Arioti	Revisore

Sig.ra Sabina Gallotti

Sig.ra Orsola Lombardo

DELIBERAZIONE

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI E FONTI DI FINANZIAMENTO

(Elezioni Europee, Suppletive e Regionali 2019)

Il Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 01 della XXVI circoscrizione Sardegna, tenutesi il 20 gennaio 2019; n. 04 e n. 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige, tenutesi il 26 maggio 2019; alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, tenutesi il 10 febbraio 2019, della Regione Basilicata, tenutesi il 24 marzo 2019, della Regione Piemonte, tenutesi il 26 maggio 2019, della Regione Umbria, tenutesi il 27 ottobre 2019; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, tenutesi il 26 maggio 2019, costituito dal Presidente dott.ssa Maria Teresa Polverino, dal Consigliere dott. Stefano Perri e dal Consigliere dott. Nicola Benedizione;

VISTO l'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ha previsto l'istituzione presso la Corte dei conti di un Collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i Consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi relativi alle spese per le campagne elettorali e alle fonti di finanziamento;

VISTO l'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 12 anche alle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario;

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764130
e-mail: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconti.it | pec: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconticert.it

VISTO l'art. 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 12 anche alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la deliberazione n. 11 del 17 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di Presidenza, nell'adunanza del 14 e 15 gennaio 2020, ha provveduto alla costituzione del Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 01 della XXVI circoscrizione Sardegna, tenutesi il 20 gennaio 2019; n. 04 e n. 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige, tenutesi il 26 maggio 2019; alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, tenutesi il 10 febbraio 2019, della Regione Basilicata, tenutesi il 24 marzo 2019, della Regione Piemonte, tenutesi il 26 maggio 2019, della Regione Umbria, tenutesi il 27 ottobre 2019; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, tenutesi il 26 maggio 2019, nella seguente composizione: Consigliere dott.ssa Maria Teresa Polverino, Consigliere dott. Stefano Perri, Consigliere dott. Nicola Benedizione;

VISTA la deliberazione 1 CSE Eu-Sup-Reg 2019, del 26 maggio 2020, di insediamento del Collegio, con la quale sono state assunte le funzioni ed i compiti demandati dalla legge istitutiva, nonché attribuite le funzioni di Presidente al Consigliere dott.ssa Maria Teresa Polverino, quale componente con maggiore anzianità di ruolo;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali, prot. n. 25786

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764130
e-mail: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconti.it | pec: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconticert.it

del 15 giugno 2020, con la quale si comunicano gli elenchi delle formazioni politiche che hanno partecipato alle suddette elezioni;

VISTE le note con le quali i rappresentanti delle formazioni politiche, che hanno partecipato alle elezioni *de quibus*, hanno presentato i consuntivi relativi alle spese per le campagne elettorali e alle fonti di finanziamento;

VISTO il c. 3, dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che prevede il termine di sei mesi per l'espletamento dei controlli della Corte dei conti, salvo che il Collegio di cui al c. 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi;

VISTA la deliberazione 6 CSE Eu-Sup-Reg 2019, dell'8 febbraio 2021, con la quale è stato fissato in pari data il termine di decorrenza previsto dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la conclusione dei controlli di legittimità e regolarità ivi previsti;

VISTA la deliberazione 7 CSE Eu-Sup-Reg 2019, dell'11 maggio 2021, con la quale sono stati designati i relatori per la stesura dei referti sui risultati del controllo eseguito sui consuntivi relativi alle spese e alle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle suddette elezioni;

VISTO l'art. 85, comma 3, lettera e) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile*", e s.m.i.;

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764130
e-mail: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconti.it | pec: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconticert.it

PRESO ATTO della presenza in data odierna del Presidente dott.ssa Maria Teresa Polverino, del Consigliere dott. Stefano Perri e del Consigliere dott. Nicola Benedizione, mediante collegamento da remoto per mezzo del programma "Microsoft Teams";

DELIBERA

- di approvare il Referto, che si allega alla presente delibera, sui consuntivi delle spese elettorali sostenute e sulle relative fonti di finanziamento delle formazioni politiche presenti alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 01 della XXVI circoscrizione Sardegna, tenutesi il 20 gennaio 2019; n. 04 e n. 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige, tenutesi il 26 maggio 2019;

- dichiara conclusa l'attività di controllo del Collegio;

- dispone la trasmissione al Presidente della Corte dei conti della presente delibera con allegato il Referto sui consuntivi delle spese elettorali sostenute e sulle relative fonti di finanziamento delle formazioni politiche presenti alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 01 della XXVI circoscrizione Sardegna, tenutesi il 20 gennaio 2019; n. 04 e n. 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige, tenutesi il 26 maggio 2019, anche per il successivo inoltro al Presidente della Camera dei deputati;

- copia della presente deliberazione, corredata dai Referti, sarà altresì trasmessa al Presidente, al Consiglio di Presidenza e al Segretario generale della Corte dei conti;

- dispone, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 11 della legge 6 luglio 2012, n. 96, la pubblicazione dei Referto sul sito istituzionale web della Corte dei conti.

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764130
e-mail: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconti.it | pec: collegio.controllo.spese.elettorali@corteconticert.it

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2021, mediante collegamento da remoto per mezzo del programma "Microsoft Teams".

Pres. Maria Teresa POLVERINO

MARIA TERESA
POLVERINO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
05.07.2021 10:39:59
CEST

Cons. Stefano PERRI

STEFANO PERRI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
05.07.2021
08:58:09
GMT+00:00

Cons. Nicola BENEDIZIONE

NICOLA BENEDIZIONE
CORTE DEI CONTI
05.07.2021 09:01:55
GMT+00:00

Depositata in Segreteria 5 luglio 2021

Il Segretario

dott. Alessandro Guarente

ALESSANDRO
GUARENTE
CORTE DEI
CONTI
05.07.2021
10:10:08
GMT+01:00

PREMESSA

Il presente referto è stato redatto all'esito del controllo effettuato dal Collegio costituito ai sensi dell'art. 12 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, recante la "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", sui consuntivi riguardanti le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento, presentati dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno preso parte alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 01 della XXVI circoscrizione Sardegna, tenutesi il 20 gennaio 2019, n. 04 e n. 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige, tenutesi il 26 maggio 2019.

Secondo il consolidato schema adottato dai precedenti Collegi di controllo sulle spese elettorali, la relazione si compone di due parti: la prima è dedicata alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento e alla sintesi delle attività svolte; la seconda parte contiene le schede concernenti le verifiche condotte sui singoli rendiconti trasmessi dalle forze politiche che hanno preso parte alla competizione elettorale. L'appendice, infine, riporta i prospetti riassuntivi dei dati.

PARTE I

IL CONTROLLO SULLE SPESE E FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 01 DELLA XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA, TENUTESI IL 20 GENNAIO 2019, E NEI COLLEGI UNINOMINALI N. 04 E N. 06 DELLA XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, TENUTESI IL 26 MAGGIO 2019.

1. INTRODUZIONE

Le elezioni politiche suppletive italiane del 2019 hanno avuto luogo per eleggere i deputati nei collegi uninominali rimasti vacanti[1].

Precisamente, nel collegio uninominale 01 della XXVI circoscrizione Sardegna le elezioni si sono tenute il 20 gennaio 2019 per eleggere un deputato per il seggio lasciato vacante a seguito di dimissioni approvate dalla Camera dei deputati il 27 settembre 2018.

Le elezioni politiche suppletive nei collegi elettorali uninominali 04 e 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige si sono tenute il 26 maggio 2019, contestualmente alle elezioni europee, per eleggere in entrambi i casi un deputato per i seggi lasciati vacanti a seguito di dimissioni per incompatibilità[2].

La disciplina delle elezioni suppletive è contenuta nella l. 3 novembre 2017, n. 165, "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"[3], e nel d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189, "Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della l. 3 novembre 2017, n. 165".

A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021, in luogo del d.lgs. n. 189/2017, si applica il d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177, "Determinazione dei collegi elettorali uninominali e

[1] Le elezioni suppletive devono essere indette obbligatoriamente entro 90 giorni dalla data di vacanza del seggio. Vi sono però delle eccezioni:
• se i 90 giorni cadono nel periodo compreso tra il 1°agosto e il 15 settembre è ammessa una proroga di non più di 45 giorni;
• ulteriore ed eventuale proroga di 90 giorni è ammessa nel caso in cui subito dopo la vacanza del seggio si svolgono altre consultazioni elettorali nello stesso territorio.

[2] Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'art. 86, cc. 1-2, del T.u. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361.

[3] La l. n. 165/2017 delinea un sistema elettorale misto, in cui i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte con metodo proporzionale. La legge è entrata in vigore il 12 novembre 2017, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51" (art. 4).

Con il d.l. 20 aprile 2020, n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020"[4], entrato in vigore il 21 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla l. 19 giugno 2020, n. 59, in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, sono state adottate misure eccezionali, tra le quali anche il rinvio delle consultazioni elettorali per l'anno 2020.[5]

[4] Il d.l. 20 aprile 2020, n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" è entrato in vigore il 21 aprile 2020 ed è stato convertito con modificazioni dalla l. 19 giugno 2020, n. 59.

[5] Il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla l. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, c. 4-quinquiesdecies) che "Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale".

2. QUADRO NORMATIVO

Il riscontro di legittimità sulle spese relative alle elezioni suppletive è effettuato ai sensi della disciplina dettata dall'art. 12, c. 1, della l. 10 dicembre 1993 n. 515, come modificata dalla l. 6 luglio 2012, n. 96, e dal d. l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13[6], che costituisce la normativa di riferimento per quanto attiene alla disciplina dei controlli intestati all'apposito Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Nel richiamare le considerazioni relative all'esegesi delle disposizioni rilevanti in materia, espresse nel referto sui consuntivi e sui finanziamenti delle forze politiche che hanno sostenuto la campagna elettorale per le elezioni europee 2019[7], il Collegio espone i risultati dell'attività istruttoria condotta e la valutazione di legittimità e di regolarità documentale che è stata effettuata sui rendiconti dei partiti che hanno partecipato alle elezioni suppletive.

L'art. 12 della citata l. n. 515/1993 e ss.mm.ii. prevede che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Il controllo sui consuntivi è demandato al Collegio composto da tre magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, che effettua un esame successivo di legittimità attinente "alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse" (art. 12, c. 3, l. n. 515/1993).

---

[6] D.l. 28 dicembre 2013, n. 149, "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore", convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

[7] V. Referto al presidente della Camera dei deputati sui consuntivi delle spese e le relative fonti di finanziamento riguardanti le formazioni politiche presenti alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, tenutesi il 26 maggio 2019.

Appare opportuno precisare che, secondo un orientamento consolidato, anche per le elezioni suppletive, il Collegio ha considerato adempiuto l'obbligo di trasmissione del rendiconto da parte delle forze politiche che, presentatesi in forma aggregata, hanno redatto un unico documento contabile riferito ai singoli soggetti coalizzati. È il caso verificatosi nel collegio n. 01 – Cagliari- della circoscrizione Sardegna per la lista "Progressisti di Sardegna" e nel collegio n. 06 - Pergine Valsugana - della circoscrizione Trentino-Alto Adige per la lista "Alleanza Democratica Autonomista", le cui spese sono state rendicontate dal movimento politico "Unione per il Trentino".

3. COSTITUZIONE, INSEDIAMENTO E ATTIVITA' DEL COLLEGIO

3.1 Costituzione e insediamento del Collegio

Il Collegio di controllo sulle spese e relative fonti di finanziamento per le elezioni suppletive è stato costituito con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 11 del 17 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 515/1993, richiamato dall'art. 14, c. 2, della l. 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, composto dai consiglieri Maria Teresa Polverino, con funzioni di presidente, Stefano Perri e Nicola Benedizione, si è insediato in data 26 maggio 2020 ed ha avviato le attività preliminari allo svolgimento delle proprie attribuzioni.

3.2 Attività preliminari

Il Collegio, preliminarmente, ha provveduto a richiedere:

a) alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno i prospetti riepilogativi delle liste partecipanti alla tornata elettorale, nonché i dati dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici che hanno partecipato alle elezioni in esame, al fine di verificare eventuali inadempienze all'obbligo di deposito del consuntivo, e conseguentemente richiedere i rendiconti mancanti;
b) ai Presidenti delle Corti d'Appello di segnalare eventuali procedimenti penali pendenti in materia di finanziamenti ai partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati, al fine di rilevare eventuali fonti di finanziamento non dichiarate nei consuntivi resi a questo Collegio. Tutte le risposte pervenute, riguardanti le competizioni elettorali in oggetto, sono state negative.

Ai fini del controllo dei consuntivi delle spese elettorali, il Collegio, con deliberazione n. 3 del 23 luglio 2020, ha individuato l'arco temporale di riferimento delle spese sostenute per la campagna elettorale che ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali e termina il giorno precedente allo svolgimento

delle elezioni[8], riservandosi di fare, comunque, salva ogni diversa valutazione in ordine alla singola spesa o finanziamento che ecceda gli indicati limiti temporali, ove risulti inequivocabilmente inerente alle consultazioni elettorali in esame.

Con deliberazione n. 4 del 23 luglio 2020, il Collegio, adeguandosi alla consolidata giurisprudenza in argomento[9], ha confermato il criterio di valutazione delle spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, qualora non siano distinguibili dalla quota riferibile esclusivamente alle spese per la competizione elettorale, prevedendone il calcolo nella misura forfettaria del 30 per cento[10].

[8] V. art. 11, c. 3, lett. a) della l. 6 luglio 2012 n. 96.
[9] Cfr. Corte dei conti – Collegio di controllo sulle spese elettorali, Referto al Presidente della Camera dei deputati sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del 25 maggio 2014 per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, cap. 4.2
[10] V. art. 11, c. 2, l. n. 515/1993, ai sensi del quale le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

4. I DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI

L'obbligo di presentazione del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento intestato ai partiti, movimenti e liste di candidati presenti alle elezioni suppletive è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 12 della l. n. 515/1993, modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13[11].

Pertanto, i rappresentanti dei partiti partecipanti alle tornate elettorali, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla proclamazione del candidato eletto, previsto, per analogia legis, dall'art. 12, c. 1, n. 515/1993, devono presentare alla Corte dei conti i rendiconti elettorali.

Il predetto termine ha natura ordinatoria, per cui anche la tardiva presentazione, purché avvenuta prima della conclusione dei lavori del Collegio, esclude l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 15, c. 14, della l. n. 515/1993, per il caso di inadempimento dell'obbligo. Qualora i movimenti politici, nel corso della campagna elettorale, non abbiano sostenuto spese e non abbiano ricevuto alcuna contribuzione, sono comunque tenuti a trasmettere, a firma del rappresentante, una dichiarazione negativa di spesa che assolva all'obbligo previsto dalla normativa vigente.

Nelle tornate elettorali in esame sono state trasmesse complessivamente diciannove dichiarazioni negative di spesa a firma dei rappresentanti delle formazioni politiche.

[11] D.l. 28 dicembre 2013, n. 149, "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore", convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

5. L'OGGETTO DEL CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 12 della l. n. 515/1993 concernente pubblicità e controllo delle spese elettorali, il Collegio ha verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 10, l. n. 515/1993, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, per accertare che le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che ha partecipato alle elezioni, escluse quelle sostenute dai singoli candidati, non abbiano superato la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali dei collegi della Camera dei deputati interessati dalle elezioni.

Il Collegio ha verificato che nessuna formazione politica ha superato il proprio limite di spesa, come evidenziato nella parte speciale con riferimento ai singoli partiti e liste di coalizione.

5.1 Le spese elettorali

Riguardo alla tipologia delle spese elettorali, l'art. 11, cc. 1 e 2, della l. n. 515/1993, indica le diverse voci da considerare per il computo della spesa complessiva effettuata.

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Il Collegio ha verificato l'ammissibilità e l'inerenza delle spese rendicontate nonché la completezza della documentazione costituita dalle fatture comprovanti l'avvenuto pagamento.

5.2 Le fonti di finanziamento

Strettamente correlato al tema costituito dalle spese elettorali è l'argomento più volte rivisitato concernente le fonti di finanziamento, che, a seguito dell'abolizione, a decorrere dall'anno 2017, del rimborso statale per le spese delle consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento[12], consistono, prevalentemente, nelle disponibilità economiche delle singole formazioni politiche, costituite dall'autofinanziamento, da contributi associativi o da aperture di credito bancario.

A queste forme di finanziamento si aggiungono le elargizioni, sia in denaro sia in beni e servizi ceduti gratuitamente da parte di terzi persone fisiche, società o enti.

Nell'esposizione dell'attività di verifica condotta dal Collegio è dato riguardo al criterio oggettivo della fonte del finanziamento.

[12] Il rimborso per le spese delle consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento, previsti rispettivamente dall'art. 9 della l. n. 515/1993 e dall'art. 2 della l. n. 96/2012, è stato abolito con il d. l. 28 dicembre 2013, n. 149, "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore", convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13 (artt. 1 e 14).

a) Fondi propri

In proposito, si era consolidato l'orientamento dei Collegi di controllo della Corte dei conti[13] secondo cui il principio di trasparenza implicasse l'obbligo di dichiarare l'origine delle risorse finanziarie impiegate nelle campagne elettorali anche nel caso in cui i finanziamenti provenissero dal patrimonio o dalle disponibilità di bilancio del partito.

Al riguardo, la Corte di cassazione[14] ha affermato il principio della non estensibilità del concetto di "fonti di finanziamento", disciplinate dalla l. n. 515/1993, alle risorse interne della formazione politica utilizzate a copertura delle spese elettorali, "*con conseguente esclusione, in sede di verifica della legittimità e regolarità del conto, della potestà del Collegio di chiedere prove documentali (come, per esempio, copia del bilancio in cui l'impiego delle risorse proprie dovrebbe trovare appostazione fra le voci passive) sull'entità della somma utilizzata e sulla sua regolarizzazione contabile*"[15].

Riguardo, dunque, al c.d. autofinanziamento, realizzato mediante l'utilizzo di fondi propri, non è stata svolta specifica istruttoria sui documenti giustificativi degli importi che i rendicontanti hanno dichiarato provenire dalle quote di tesseramento degli associati e dal contributo del 2 per mille destinato dai contribuenti al partito in sede di dichiarazione dei redditi.

Si evidenzia che nessuna delle formazioni politiche ha indicato nel consuntivo depositato come fonte di finanziamento anche i "debiti verso i fornitori"[16].

---

[13] V. Referto per le elezioni politiche del 2006, pag. 77 e quello per le politiche del 2008, pagg.15 e 16 e, in particolare, la nota n. 3; inoltre, la relazione del 1° dicembre 2016 riguardante le elezioni dei Consigli regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Calabria ed Emilia-Romagna, pag. 14, e, infine, il referto per il rinnovo del Parlamento europeo del maggio 2014, pag. 9.

[14] Cass. 18.2.1999, n. 1352.

[15] V. Referto elezioni politiche 2008, p.14

[16] Si tratta, in realtà, di una irregolarità gestionale, in quanto le spese sostenute dovrebbero trovare adeguata copertura nelle risorse effettivamente disponibili. Di fatto questa prassi è stata accolta dalla giurisprudenza consolidata dei precedenti Collegi per il controllo delle spese elettorali – dalla quale questo Collegio non ritiene di discostarsi – in quanto la dichiarazione di avere sostenuto delle spese "a debito" è stata ritenuta sufficiente ad integrare "l'indicazione delle fonti di finanziamento" prescritta dall'art. 15, c. 15, l. 515/1993.

b) Contribuzioni da persone fisiche

I contributi possono consistere nel conferimento di beni o servizi gratuiti oppure in elargizioni in denaro, nel limite di 100.000,00 euro annui[17] e a condizione che il versamento sia effettuato con modalità tracciabili.

Ai sensi dell'art. 4, c. 3, della l. 18 novembre 1981, n. 659[18], nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi alle formazioni politiche per un importo che nell'anno superi euro cinquemila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento.

L'art. 1, c. 18, della l. n. 3/2019[19] ha fissato la soglia a 3.000,00 euro.

"Forza Italia" è risultata l'unica formazione politica tra le partecipanti alle elezioni che, per finanziare la campagna elettorale in due collegi, ha utilizzato contribuzioni in denaro di modico importo.

c) Contribuzione da persone giuridiche

Anche i soggetti diversi dalle persone fisiche possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici purché siano di un valore complessivamente non superiore in ciascun anno a 100.000,00 euro (art. 10, c. 8, d.l. n. 149/2013).

Il predetto divieto non opera per i trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici e per i lasciti *mortis causa* (art.

[17] V. art. 10, c. 7, d. l. 28 dicembre 2013, n. 149 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
[18] L. 18 novembre 1981, n. 659 "Modifiche ed integrazioni alla l. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".
[19] L. 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

10, cc. 7 e 8, d.l. n. 149/2013), consentendo ai partiti ed ai movimenti politici di trasferire risorse dagli uni agli altri.

Nel caso si tratti di società, è necessario, in base a quanto stabilito dall'art. 7 della l. 2 maggio 1974, n. 195, che la liberalità sia deliberata dai competenti organi sociali e che sia regolarmente iscritta in bilancio. Ai sensi del c. 3 del richiamato art. 7, l'inosservanza delle disposizioni è penalmente perseguibile.

In sede di controllo, il Collegio ha verificato che le formazioni politiche rendicontanti non hanno usufruito di contributi elargiti da persone giuridiche.

Sebbene nella tornata elettorale in esame non si siano verificati casi di elargizioni da persone giuridiche, esaminando le disposizioni che interessano particolarmente l'attività di controllo, il Collegio ha rilevato che l'art. 1, c. 28 bis, l. n. 3/2019, introdotto dall'art. 43, c. 3, del d. l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, prevede, tra l'altro, che alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati non si applica il c. 12, primo periodo, dell'art. 1, l. n. 3/2019, ossia il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia; ai medesimi enti non si applica nemmeno il c. 12, secondo periodo, che prevede il divieto di ricevere elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.

Di conseguenza, per effetto del combinato disposto delle norme citate, le fondazioni, le associazioni ed i comitati possono ricevere, e a loro volta veicolare verso società o altre entità giuridiche, anche a partecipazione pubblica, contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche maggiorenni straniere.

Tale previsione desta perplessità in quanto elude la proibizione riguardante i partiti che potrebbero ricevere dagli enti che gravitano nella loro orbita quanto gli è vietato accettare in base all'art. 1, c. 12, l. n. 3/2019.

6. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

Con riguardo alle spese rendicontate, è stata verificata la loro riferibilità, anche temporale, alla campagna elettorale, la loro copertura finanziaria e l'avvenuto pagamento di tutti i beni e servizi acquistati, considerato che un eventuale esubero delle passività sarebbe rivelatore dell'insufficienza delle fonti di finanziamento dichiarate.

L'attività istruttoria del Collegio, condotta in linea con le disposizioni di cui all'art. 3, c. 8, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 13, c.1, della l. 24 novembre 1981, n. 689, è stata formalizzata esclusivamente nei confronti della formazione politica "Forza Italia", che a seguito della segnalazione dell'errata valutazione delle spese forfettarie previste dall'art. 11, c. 2, della l. n. 515/1993, è stata invitata a rideterminare le risultanze contabili[20].

In considerazione dell'esiguità degli importi, il Collegio ha comunicato al rappresentante del movimento politico che in sede di formalizzazione delle relazioni finali avrebbe provveduto d'ufficio ad apportare le dovute correzioni contabili in linea con le modalità di calcolo stabilite nella deliberazione n. 4/2020 adottata dal Collegio, sanando così l'irregolarità iniziale.

Conclusivamente, il Collegio ha verificato la regolarità di tutti e sette i consuntivi presentati.

[20] Il riferimento è ai rendiconti che il movimento Forza Italia ha presentato per le spese sostenute nei tre collegi elettorali.

7. SANZIONI

L'art. 15, cc. 14-16, della l. n. 515/1993 prevede le ipotesi che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di seguito riportate:

a) in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645,70 a euro 516.457 (nel testo originario da lire cento milioni a lire un miliardo);

b) in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 5.164,57 a euro 51.645,70 (nel testo originario da lire dieci milioni a lire cento milioni);

c) in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 14, c. 1, l. n. 96/2012 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

In esito al controllo effettuato il Collegio non ha rilevato ipotesi sanzionabili.

8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Nel rinviare alla parte seconda del referto l'esposizione sintetica dei riscontri effettuati e degli esiti concernenti ciascuna coalizione, il Collegio esprime alcune considerazioni relative a discrasie emerse nell'esercizio dell'attività ermeneutica e della funzione di controllo svolte.

Considerata la finalità di trasparenza perseguita dal complesso e articolato quadro normativo che presiede al controllo sulle spese elettorali, emerge non più procrastinabile l'esigenza di riconsiderare in sede legislativa l'assetto della materia *de qua,* in ossequio ai principi di semplicità e chiarezza.

E, invero, la verifica della gestione contabile dei partiti impegnati nelle competizioni elettorali impone, anzitutto, che i parametri del controllo siano formulati da disposizioni di univoco significato, tale da facilitarne la comprensione e l'interpretazione, sia con riguardo ad un profilo sostanziale, che delinei l'ambito di applicazione di disposizioni relativamente ad altre già vigenti, sia con riferimento al profilo temporale, relativo all'entrata in vigore delle norme e alla decorrenza o alla scadenza dell'efficacia di singole disposizioni.

Sebbene nella tornata elettorale in esame non si siano verificati casi di erogazioni effettuate da persone giuridiche, il Collegio ritiene utile formulare un richiamo di attenzione riguardo, da un lato, al divieto di erogazione di finanziamenti o di contributi, previsto dall'art. 7 della l. n. 195/1974, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico, società da queste ultime controllate, nonché cooperative sociali e consorzi, e dall'altro, al divieto di ricevere, posto dall'art. 1, cc. 12 e 20, della l. n. 3/2019, a carico di partiti, movimenti politici e liste. In merito, è auspicabile un intervento normativo al fine di colmare lacune formatesi per effetto della naturale evoluzione di concetti sociali ancor prima che giuridici.

Entità giuridiche non previste dalle disposizioni vigenti che, essendo interessate da divieti, di elargire o di ricevere, dovrebbero essere individuate espressamente, e

non per analogia: sarebbe, dunque, da precisare se tra gli organismi a cui è vietato elargire o ricevere rientrano le c.d. fondazioni di partecipazione, in cui quota della partecipazione è pubblica, o le unioni di fatto di imprese[21].

Appare di non immediata comprensione, altresì, la *ratio* dell'eccezione disposta dall'art. 43, c. 3, lett. d), del d. l. n. 34/2019[22], che ha previsto l'inapplicabilità alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati del divieto di ricevere contributi "provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia" nonché ha escluso dal divieto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici disposti da persone fisiche maggiorenni straniere, divieto previsto invece per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto.

Di conseguenza, per effetto del combinato disposto delle norme citate, le fondazioni, le associazioni ed i comitati possono ricevere, e a loro volta veicolare verso società o altre entità giuridiche, anche a partecipazione pubblica, contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche maggiorenni straniere.

Tale previsione desta perplessità in quanto elude la proibizione riguardante i partiti che potrebbero ricevere dagli enti che gravitano nella loro orbita quanto gli è vietato accettare in base all'art. 1, c. 12, l. n. 3/2019.

Attese le contraddizioni rilevate nell'ambito del complesso ordinamentale e di uno stesso testo normativo, appare difficile superarle con il ricorso ad una

---

[21] V. Referto Elezioni politiche 2018, pag. 43, che evidenziava la "particolare delicatezza e attualità del tema dell'equiparazione fra i partiti e gli enti agli stessi collegati, poiché, da una parte, deve tenersi conto del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, anche nelle "formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e del diritto dei cittadini "di associarsi liberamente" (artt. 2 e 18 della Costituzione) e, dall'altra parte, deve registrarsi la rilevanza assunta dei c.d. "*think tank*" e la loro attitudine a fungere da collettori di finanziamenti e da "casseforti" dei partiti, con la conseguente esigenza di applicazione delle medesime regole di trasparenza imposte a questi ultimi, i quali, altrimenti, potrebbero facilmente aggirarle, giovandosi dello schermo delle loro propaggini esterne.
Il Referto, pur osservando che i "parametri per selezionare gli enti cui estendere le disposizioni sulla trasparenza e sulla pubblicità, imperniati sulla determinazione della composizione degli organi direttivi e sull'erogazione di liberalità e contribuzioni, appaiono eccessivamente rigidi e formali" riconosceva "l'oggettiva difficoltà di individuare indici che riescano a fotografare l'effettiva realtà di queste relazioni" e rilevava l'opportunità di "far emergere anche altri soggetti, in ipotesi anche organizzati nelle forme delle società commerciali, sebbene sottoposti ai pertinenti oneri pubblicitari, se collegati ai partiti in ragione delle risorse erogate o di altri indicativi tratti di comunanza".
[22] L'art. 43, c. 3, lett. d), del d. l. n. 34/2019 ha inserito il c. 28 bis all'articolo unico della l. n. 3/2019.

interpretazione logico-sistematica che non può porsi contro il dato letterale e logico e tuttavia dovrebbe escludere i significati che rendono il testo incoerente con il sistema.

Come già evidenziato dai Collegi precedenti[23], pertanto, emerge non più rinviabile l'attuazione della delega, da ultimo conferita al Governo con il c. 27 dell'articolo unico della l. n. 3/2019[24], all'adozione del testo unico compilativo in cui riunire, coordinare e armonizzare le norme di legge vigenti in materia.

Il Referto per le elezioni politiche 2018[25] richiamava le criticità individuate dal G.R.E.C.O. (groupe d'États contre la corruption) nell'addendum al Second Compliance Report sull'Italia del 2016, approvato il 18 giugno 2018, relativo all'esame delle misure aggiuntive adottate dalle autorità italiane per dare attuazione alle raccomandazioni emesse nel Rapporto del terzo ciclo di valutazione, soffermandosi sul tema specifico della "Trasparenza sui finanziamenti dei partiti politici" (Incriminazioni STE 173 e 191, GPC 2).

In considerazione del fatto che non era stata ancora data piena attuazione a tutte le raccomandazioni formulate, il GRECO, ai sensi dell'art. 31, par. 9, del suo Regolamento interno, ha chiesto al Capo della delegazione italiana di fornire informazioni supplementari in relazione all'attuazione delle raccomandazioni pendenti. Il 31 luglio 2019 le autorità italiane hanno presentato un Rapporto sullo stato dei lavori, in relazione, tra le altre, alle raccomandazioni IV e VI sul Tema II – Trasparenza dei finanziamenti dei partiti politici al 31 marzo 2019[26].

---

[23] Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi delle spese e le relative fonti di finanziamento riguardanti le formazioni politiche presenti alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018, pag. 50.

[24] La delega si aggiunge alle precedenti, inattuate, contenute nell'art. 8 della l. n. 157/1999 e nell'art. 15 della l. n. 96/2012.

[25] Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi delle spese e le relative fonti di finanziamento riguardanti le formazioni politiche presenti alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della repubblica del 4 marzo 2018, pagg. 47 e 69.

[26] La IV Raccomandazione riguardava la necessità di elaborare un impianto legislativo che garantisse un approccio integrato alla pubblicazione dei dati relativi ai finanziamenti dei partiti, consentendo un accesso più semplice a tali informazioni da parte dei cittadini; la VI Raccomandazione era relativa all'istituzione di un organismo indipendente, eventualmente assistito da altre autorità, dotato di stabilità oltre che di poteri e risorse tali da consentire una vigilanza efficiente sul finanziamento della politica, apprestando, fino ad allora, un assetto che renda effettivo il controllo svolto dalle diverse istituzioni allo stato incaricate, anche rafforzandone la cooperazione e il coordinamento con le autorità fiscali e di polizia.

In sede della sua 84ª riunione plenaria, il 2-6 dicembre 2019, il G.R.E.C.O., in esito al terzo ciclo di valutazione, ha adottato il Secondo Addendum al Secondo Rapporto di Conformità sull'Italia "Incriminazioni (STE 173 e 191, GPC 2)"[27], in tema di "Trasparenza dei Finanziamenti dei Partiti Politici", osservando che le norme introdotte dalla l. n. 3/2019 contribuiscono alla trasparenza delle campagne elettorali e ritenendo che la raccomandazione IV è stata attuata in modo soddisfacente.

Con riferimento alla raccomandazione VI, il G.R.E.C.O. ha ribadito la sua parziale attuazione, evidenziando che "*il sistema di vigilanza delle finanze della politica è fondato sul coordinamento e sulla cooperazione efficaci delle informazioni e delle attività di tre diversi organismi: la Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, la Corte dei conti e il Collegio regionale di garanzia elettorale. Gli ultimi due condividono compiti essenziali in relazione alla vigilanza sui finanziamenti delle campagne elettorali. Vista la ripartizione delle competenze, è essenziale che gli organismi sopra citati coordinino in modo efficace la loro azione*" e restando in attesa di conoscere quali iniziative gli organismi preposti intendano intraprendere sul piano operativo per coordinare il ruolo di vigilanza a ciascuno intestato non soltanto tra loro ma anche con le autorità fiscali e di polizia[28].

Il GRECO non ha mancato, inoltre, di "*rilevare con preoccupazione le forti critiche sul tipo di controllo effettuato sulle finanze della politica (di tipo formale piuttosto che sostanziale) e la scarsità delle risorse degli organismi competenti [1][29]. Questi ultimi hanno evidenziato importanti problemi per il futuro relativi alla concreta attuazione della Legge n. 3/2019, alla sua interazione con altre norme esistenti (attualmente sono in vigore 13 diversi atti legislativi sul finanziamento della politica) e alla comprensione concreta dei suoi concetti*

[27] Rapporto di conformità Italia-pubblicato il 6 dicembre 2019 Greco RC3 (2019)7.

[28] Tali strumenti, alcuni dei quali devono ancora essere sviluppati (protocolli di intesa) devono dimostrare la loro fattibilità ed efficacia nella pratica. Il GRECO, inoltre, ascolta con preoccupazione le forti critiche sul tipo di controllo effettuato sulle finanze della politica (di tipo formale piuttosto che sostanziale) e la scarsità delle risorse degli organismi competenti [1]. Questi ultimi hanno evidenziato importanti problemi per il futuro relativi alla concreta attuazione della Legge n. 3/2019, alla sua interazione con altre norme esistenti (attualmente sono in vigore 13 diversi atti legislativi sul finanziamento della politica) e alla comprensione concreta dei suoi concetti e obblighi (per es. in relazione alle fondazioni/associazioni/comitati politici, alle competenze sanzionatorie, ecc.)

[29] Si veda anche il Rapporto finale sulla missione di valutazione elettorale in Italia in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani.

e obblighi (per es. in relazione alle fondazioni/associazioni/comitati politici, alle competenze sanzionatorie, ecc.)"[30].

Il Rapporto conclude osservando che "*il tempo e la pratica dimostreranno come e se le norme esistenti dovranno essere perfezionate e semplificate al fine di favorire al meglio la loro efficace vigilanza e attuazione*" e invitando le autorità italiane a tenere il G.R.E.C.O. informato sull'attuazione delle raccomandazioni formulate.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla legge, è stata seguita una metodologia operativa collegiale sia per la valutazione delle questioni interpretative, risolte con la formalizzazione delle apposite deliberazioni, sia per dare evidenza dell'attività di riscontro dei consuntivi, mediante un modello riassuntivo dei dati contabili riferiti a ciascun partito, movimento o lista partecipante alle elezioni in esame.

Nonostante l'ampiezza e la complessità del compito affidato all'attuale Collegio, impegnato nel contemporaneo ed eccezionale esame, senza precedenti, delle consultazioni elettorali europee, suppletive e di quelle regionali riguardanti l'Abruzzo, la Basilicata, il Piemonte e l'Umbria, in un contesto aggravato dall'emergenza epidemiologica pandemica, la qualificazione e la competenza dei componenti della Struttura di supporto ha consentito la conclusione dei lavori entro il periodo di sei mesi previsto dalla legge, senza dover ricorrere alla proroga consentita dall'art. 12, c. 3, l. n. 515/1993.

Si è constatato, inoltre, che è possibile che nel corso del periodo in cui è svolta l'attività di controllo si presentino esigenze o problematiche la cui risoluzione deve essere comunque assicurata, anche nel caso non concernano l'attività specifica del Collegio pro-tempore, e la professionalità delle risorse umane in servizio presso la Struttura è valorizzata dall'esperienza maturata e riconosciuta dalle numerose

[30] Rapporto di conformità Italia, cit.

attestazioni di stima rivolte dai Collegi precedenti, che l'attuale Collegio condivide[31].

Anche questo Collegio[32], inoltre, non può esimersi dal constatare che la determinazione della dotazione del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti si pone in contrasto con quanto espressamente previsto dalla fonte normativa gerarchicamente sovraordinata, non trovando riscontro nella disposizione dettata dall'art. 12 della l. n. 515/1993, che prevede che la dotazione organica della Struttura sia costituita da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Deve considerarsi, infine, che il personale addetto alla Struttura è impegnato senza soluzione di continuità, dovendo prestare contemporaneamente supporto al Collegio pro-tempore e predisporre le attività propedeutiche all'esercizio delle funzioni del Collegio che sarà composto per il controllo sulle spese relative alla tornata elettorale tenutasi nel 2020, e che il rinnovo degli organi elettivi delle diverse tipologie elettorali (europee, politiche, suppletive e regionali), è destinato ad incrementarsi per effetto della loro scadenza prematura ed anticipata rispetto a quella naturale.

---

[31] V. Referto ai presidenti dei consigli regionali delle regioni Lazio, Lombardia e Molise sui consuntivi delle spese e le relative fonti di finanziamento riguardanti le formazioni politiche presenti alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali del Lazio e della Lombardia del 4 marzo 2018, e del Molise in data 22 aprile 2018, pag. 67. Referto ai Presidenti delle camere sui consuntivi delle spese e sui relativi finanziamenti riguardanti le formazioni politiche che hanno sostenuto la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 13 - 14 aprile 2008, pag. 29.

[32] V. Referto ai presidenti dei consigli regionali delle regioni Lazio, Lombardia e Molise sui consuntivi delle spese e le relative fonti di finanziamento riguardanti le formazioni politiche presenti alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali del Lazio e della Lombardia del 4 marzo 2018, e del Molise in data 22 aprile 2018, pag. 67. Relazione Referto ai Presidenti dei Consigli Regionali delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise sui consuntivi delle spese e dei finanziamenti delle formazioni politiche presenti alla campagna elettorale del 24 e 25 febbraio 2013, pag. 17.
Referto ai presidenti dei consigli regionali sui consuntivi delle spese e dei finanziamenti delle formazioni politiche presenti alla campagna elettorale del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, pag. 41.

PARTE II

I RISULTATI DELLE VERIFICHE SULLE SPESE E FONTI DI FINAZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 01 DELLA XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA, TENUTESI IL 20 GENNAIO 2019, E NEI COLLEGI UNINOMINALI N. 04 E N. 06 DELLA XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, TENUTESI IL 26 MAGGIO 2019.

COLLEGIO UNINOMINALE N. 01 – CAGLIARI - XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA

CASAPOUND ITALIA

La lista "CasaPound Italia" ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 01-Cagliari della XXVI circoscrizione Sardegna tenutesi il 20 gennaio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 251.649,00.

Il sig. Luca Sardara, in qualità di rappresentante, ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2021, quindi oltre la data del 8 marzo 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (22 gennaio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c.1, della l. n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa di spesa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI - LEGA SALVINI PREMIER

Generalità

La lista di coalizione "Forza Italia Berlusconi Presidente-Fratelli d'Italia Giorgia Meloni-Lega Salvini Premier" ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 01-Cagliari della XXVI circoscrizione Sardegna tenutesi il 20 gennaio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 251.649,00.

Le formazioni politiche che costituiscono la coalizione hanno gestito autonomamente la campagna elettorale.

Al riguardo, il Sen. Alfredo Messina, in qualità di Commissario Amministratore Nazionale del movimento politico "Forza Italia Berlusconi Presidente" ha presentato, in data 7 marzo 2019, il consuntivo alla Corte dei conti, quindi entro la data del 8 marzo 2019, rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (22 gennaio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata, inoltre, risulta che, per la campagna elettorale in esame, le formazioni politiche "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni" e "Lega Nord Salvini Premier", non hanno sostenuto alcuna spesa né ricevuto alcuna contribuzione.

Tali dichiarazioni negative di spesa, prodotte nei termini di legge, soddisfano l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità,

Le spese rendicontate dal movimento "Forza Italia Berlusconi Presidente", ammontanti a complessivi euro 24,57, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, c. 1, lettera d) della legge n. 515/1993, per euro 18,90 e, in parte, per euro 5,67,

sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 18,90, costituite da libere contribuzioni incassate in denaro.

Il consuntivo presentato chiude con un disavanzo contabile di euro 5,67.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Nel corso del controllo effettuato è stata rilevata l'errata contabilizzazione delle spese forfettarie previste dall'art. 11, c. 2, della legge n. 515/1993.

Considerato il modesto importo delle stesse, il Collegio, previa comunicazione alla formazione politica rendicontante, ha ritenuto di apportare d'ufficio le necessarie correzioni contabili, azzerando le spese forfettarie, in linea con le modalità di calcolo stabilite nella deliberazione n. 4 adottata in data 23 luglio 2020.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano a complessivi euro 18,90, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue un pareggio contabile, il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione politica "Forza Italia Berlusconi Presidente".

TABELLA RIASSUNTIVA "FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE"

Tipologia **Fonte di finanziamento**	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Libere contribuzioni in denaro	18,90	18,90
TOTALE	18,90	18,90
Tipologia di spesa	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993	18,90	18,90
Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993	5,67	-
TOTALE	24,57	18,90

MOVIMENTO 5 STELLE

La lista "Movimento 5 Stelle", ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 01-Cagliari della XXVI circoscrizione Sardegna tenutesi il 20 gennaio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 251.649,00.

L'on. Vito Claudio Crimi, in qualità di legale rappresentante, ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 23 dicembre 2020, quindi oltre la data del 8 marzo 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (22 gennaio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c.1, della l. n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata risulta che per la campagna elettorale in esame il movimento politico non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa di spesa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

PROGRESSISTI DI SARDEGNA

La lista "Progressisti di Sardegna", quale coalizione dei movimenti politici "Partito Democratico", "Liberi e Uguali" e "Campo Progressista" ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 01-Cagliari della XXVI circoscrizione Sardegna tenutesi il 20 gennaio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 251.649,00.

La signora Carla Trudu, in qualità di delegata della lista, ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 15 dicembre 2020, quindi oltre la data del 8 marzo 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (22 gennaio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata risulta che per la campagna elettorale in esame la lista non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa di spesa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

COLLEGIO UNINOMINALE N. 04 – TRENTO -
XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA

Generalità

La lista di coalizione "Alleanza Democratica Autonomista" costituita dai movimenti politici "Futura Partecipazione e Solidarietà", "Federazione dei Verdi", "Partito Democratico del Trentino", "Unione per il Trentino", "LeU Trentino" e "Partito Socialista Italiano" ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 04-Trento della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige tenutesi il 26 maggio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 197.106,00.

Le spese per la campagna elettorale della coalizione sono state sostenute interamente dal "Partito Democratico del Trentino".

Al riguardo, il legale rappresentante del movimento politico, dott. Fabrizio Sannicolò, ha presentato, in data 17 dicembre 2020, il consuntivo alla Corte dei conti, quindi oltre la data del 15 luglio 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (30 maggio 2019), termine previsto, per *analogia legis,* dall'art. 12, c.1, della l. n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata risulta, inoltre, che le restanti formazioni politiche non hanno sostenuto alcuna spesa né ricevuto alcuna contribuzione.

Tali dichiarazioni negative di spesa, prodotte dai legali rappresentanti entro il termine di legge, soddisfano l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità,

Le spese rendicontate dal "Partito Democratico del Trentino", ammontanti a complessivi euro 2.991,26, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993, ed in particolare alla lett. a) per euro 2.559,65, alla lett. b) per euro 312,00 e alla lett. d) per euro 119,61.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 2.991,26, costituite da mezzi propri della struttura regionale della formazione politica.

Il consuntivo presentato chiude con un pareggio contabile.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Il controllo effettuato ha evidenziato che le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 2.991,26, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue un pareggio contabile, il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della lista di coalizione "Alleanza Democratica Autonomista", eccetto il riferito superamento del termine di legge per la presentazione del consuntivo da parte della formazione politica "Partito Democratico del Trentino".

TABELLA RIASSUNTIVA "ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA"

Tipologia **Fonte di finanziamento**	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Mezzi propri struttura regionale	2.991,26	2.991,26
TOTALE	2.991,26	2.991,26
Tipologia di spesa	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993	2.991,26	2.991,26
Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993	-	-
TOTALE	2.991,26	2.991,26

LEGA SALVINI PREMIER - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI - FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE

Generalità

La lista di coalizione "Lega Salvini Premier-Fratelli d'Italia Giorgia Meloni-Forza Italia Berlusconi Presidente", ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 04-Trento della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige tenutesi il 26 maggio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 197.106,00.

Le formazioni politiche alleate hanno gestito e rendicontato autonomamente le spese sostenute nel corso della campagna elettorale.

Al riguardo, il sig. Roberto Carlo Mele, in qualità di Segretario Amministrativo e legale rappresentante del partito "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni", ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2021, quindi oltre la data del 15 luglio 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (30 maggio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata risulta che per la campagna elettorale in esame il movimento politico non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa di spesa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

Il consuntivo del movimento politico "Forza Italia Berlusconi Presidente" è stato trasmesso alla Corte dei conti dal Sen. Alfredo Messina, in qualità di Commissario Amministratore Nazionale del movimento politico, in data 19 luglio 2019, quindi oltre il termine di legge previsto dal legislatore.

Le spese rendicontate ammontanti a complessivi euro 74,43, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, c. 1, lettera d) della legge n. 515/1993, per euro 57,25 e, in parte, per euro 17,18, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 57,25, costituite da libere contribuzioni incassate in denaro.

Il consuntivo presentato chiude con un disavanzo contabile di euro 17,18

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Nel corso del controllo effettuato è stata rilevata l'errata contabilizzazione delle spese forfettarie previste dall'art. 11, c. 2, della legge n. 515/1993.

Considerato il modesto importo delle stesse, il Collegio, previa comunicazione alla formazione politica rendicontante, ha ritenuto di apportare d'ufficio le necessarie correzioni contabili, azzerando le spese forfettarie, in linea con le modalità di calcolo stabilite nella deliberazione n. 4 adottata in data 23 luglio 2020.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano a complessivi euro 57,25, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue un pareggio contabile, il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, eccetto il riferito superamento del termine di legge per la presentazione del consuntivo.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione politica "Forza Italia Berlusconi Presidente", eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

TABELLA RIASSUNTIVA "FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE"

Tipologia **Fonte di finanziamento**	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Libere contribuzioni in denaro	57,25	57,25
TOTALE	57,25	57,25
Tipologia di spesa	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993	57,25	57,25
Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993	17,18	-
TOTALE	74,43	57,25

Il consuntivo elettorale della formazione politica "Lega Salvini Premier" è stato trasmesso alla Corte dei conti dal sig. Denis Paoli, in qualità di Commissario Nazionale per il Trentino, in data 7 agosto 2019, quindi oltre il termine previsto dal legislatore.

Le spese riportate nel documento contabile si riferiscono indistintamente ai candidati dei due collegi uninominali rinnovati nella circoscrizione Trentino Alto-Adige, per cui le stesse vanno attribuite nella misura convenzionale del 50 per cento ad ogni singolo collegio.

Le spese relative al collegio uninominale n. 04-Trento vanno, pertanto, quantificate in complessivi euro 2.206,12, riconducibili alle sole tipologie di cui

all'art. 11, c.1, della l. n. 515/1993 e, in particolare alla lett. a) per euro 511,06, alla lett. b) per euro 1.107,56, alla lett. c) per euro 12,50 e alla lett. d) per euro 575,00.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 2.206,12, costituite da fondi propri del movimento.

Il consuntivo presentato chiude con un pareggio contabile.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Le fonti di finanziamento accertate ammontano a complessivi euro 2.206,12, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue un pareggio contabile, il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione politica "Lega Salvini Premier" eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

TABELLA RIASSUNTIVA "LEGA SALVINI PREMIER"

Tipologia **Fonte di finanziamento**	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Libere contribuzioni in denaro	2.206,12	2.206,12
TOTALE	2.206,12	2.206,12
Tipologia di spesa	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993	2.206,12	2.206,12
Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993	-	-
TOTALE	2.206,12	2.206,12

MOVIMENTO 5 STELLE

La lista "Movimento 5 Stelle", ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 04-Trento della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige tenutesi il 26 maggio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 197.106,00.

L'on. Vito Claudio Crimi, in qualità di legale rappresentante, ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 23 dicembre 2020, quindi oltre la data del 15 luglio 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (30 maggio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c. 1, della l. n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata risulta che per la campagna elettorale in esame il movimento politico non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa di spesa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

COLLEGIO UNINOMINALE N. 06 – PERGINE VALSUGANA - XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA

Generalità

La lista di coalizione "Alleanza Democratica Autonomista" costituita dai movimenti politici "Futura Partecipazione e Solidarietà", "Federazione dei Verdi", "Partito Democratico del Trentino", "Unione per il Trentino", "LeU Trentino" e "Partito Socialista Italiano" ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 06-Pergine Valsugana della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige tenutesi il 26 maggio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 116.225,00.

Le spese per la campagna elettorale della coalizione sono state sostenute interamente dalla "Unione per il Trentino".

Al riguardo, il legale rappresentante del movimento politico, signora Annalisa Caumo, ha presentato, in data 17 dicembre 2020, il consuntivo alla Corte dei conti, quindi oltre la data del 15 luglio 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (30 maggio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c. 1, della l. n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Le spese rendicontate dalla "Unione del Trentino", ammontanti a complessivi euro 2.288,00, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) della legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 2.288,00, costituite da mezzi propri della formazione politica.

Il consuntivo presentato chiude con un pareggio contabile.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Il controllo effettuato ha evidenziato che le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 2.288,00, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue

un pareggio contabile, il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della lista di coalizione "Alleanza Democratica Autonomista", eccetto il riferito superamento del termine di legge per la presentazione del consuntivo da parte della formazione politica "Unione per il Trentino".

TABELLA RIASSUNTIVA "ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA"

Tipologia **Fonte di finanziamento**	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Mezzi propri	2.288,00	2.288,00
TOTALE	2.288,00	2.288,00
Tipologia di spesa	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993	2.288,00	2.288,00
Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993	-	-
TOTALE	2.288,00	2.288,00

LEGA SALVINI PREMIER - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI FORZA - ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE

Generalità

La lista di coalizione "Lega Salvini Premier-Fratelli d'Italia Giorgia Meloni-Forza Italia Berlusconi Presidente", ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 06-Pergine Valsugana della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige tenutesi il 26 maggio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 116.225,00.

Le formazioni politiche alleate hanno gestito e rendicontato autonomamente le spese sostenute nel corso della campagna elettorale.

Al riguardo, il sig. Roberto Carlo Mele, in qualità di Segretario Amministrativo e legale rappresentante del partito "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni", ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2021, quindi oltre la data del 15 luglio 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (30 maggio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c.1, della l. n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata risulta che per la campagna elettorale in esame il movimento politico non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa di spesa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

Il consuntivo del movimento politico "Forza Italia Berlusconi Presidente" è stato trasmesso alla Corte dei conti dal Sen. Alfredo Messina, in qualità di Commissario Amministratore Nazionale del movimento politico, in data 19 luglio 2019, quindi oltre il termine di legge indicato nella l. n. 515/1993.

Le spese rendicontate ammontanti a complessivi euro 74,43, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) della legge n. 515/1993, per euro 57,25 e, in parte, per euro 17,18, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 57,25, costituite da libere contribuzioni incassate in denaro.

Il consuntivo presentato chiude con un disavanzo contabile di euro 17,18.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Nel corso del controllo effettuato è stata rilevata l'errata contabilizzazione delle spese forfettarie previste dall'art. 11, c. 2, della l. n. 515/1993.

Considerato il modesto importo delle stesse, il Collegio, previa comunicazione alla formazione politica rendicontante, ha ritenuto di apportare d'ufficio le necessarie correzioni contabili, azzerando le spese forfettarie, in linea con le modalità di calcolo stabilite nella deliberazione n. 4 adottata in data 23 luglio 2020.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano a complessivi euro 57,25, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue un pareggio contabile, il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione politica "Forza Italia Berlusconi Presidente", eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

TABELLA RIASSUNTIVA "FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE"

Tipologia **Fonte di finanziamento**	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Libere contribuzioni in denaro	57,25	57,25
TOTALE	57,25	57,25
Tipologia di spesa	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993	57,25	57,25
Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993	17,18	-
TOTALE	74,43	57,25

Il consuntivo elettorale della formazione politica "Lega Salvini Premier" è stato trasmesso alla Corte dei conti dal sig. Denis Paoli, in qualità di Commissario Nazionale per il Trentino, in data 7 agosto 2019, quindi oltre il termine di legge indicato nella l. n. 515/1993.

Le spese riportate nel documento contabile si riferiscono indistintamente ai candidati dei due collegi uninominali rinnovati nella circoscrizione Trentino Alto-Adige, per cui le stesse vanno attribuite nella misura convenzionale del 50 per cento ad ogni singolo collegio.

Le spese relative al collegio uninominale n. 06-Pergine Valsugana vanno, pertanto, quantificate in complessivi euro 2.206,12, riconducibili alle sole tipologie

di cui all'art. 11, c. 1, della l. n. 515/1993 e, in particolare alla lett. a) per euro 511,06, alla lett. b) per euro 1.107,56, alla lett. c) per euro 12,50 e alla lett. d) per euro 575,00.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 2.206,12, costituite da fondi propri del movimento.

Il consuntivo presentato chiude con un pareggio contabile.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 2.206,12, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue un pareggio contabile, il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo della formazione politica "Lega Salvini Premier", eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

TABELLA RIASSUNTIVA "LEGA SALVINI PREMIER"

Tipologia **Fonte di finanziamento**	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Libere contribuzioni in denaro	2.206,12	2.206,12
TOTALE	2.206,12	2.206,12
Tipologia di spesa	**Importo dichiarato**	**Importo accertato**
Spese art. 11, c. 1, l. 515/1993	2.206,12	2.206,12
Spese art. 11, c. 2, l. 515/1993	-	-
TOTALE	2.206,12	2.206,12

MOVIMENTO 5 STELLE

La lista "Movimento 5 Stelle" ha partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati per il rinnovo del Collegio uninominale 06-Pergine Valsugana della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige tenutesi il 26 maggio 2019.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell'art. 10 della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 3-quater della l. 27 gennaio 2006, n. 22, corrisponde ad euro 116.225,00.

L'on. Vito Claudio Crimi, in qualità di legale rappresentante, ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 23 dicembre 2020, quindi oltre la data del 15 luglio 2019, non rispettando così il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla proclamazione del candidato eletto (22 gennaio 2019), termine previsto, per *analogia legis*, dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.

Dalla documentazione depositata risulta che, per la campagna elettorale in esame, il movimento politico non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa di spesa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.

APPENDICE

TABELLE

COLLEGIO SPESE ELETTORALI EU-SUP-REG 2019

Elezioni Suppletive Camera dei deputati 2019

Tabella 1 – Presentazione consuntivi delle Liste

ELEZIONI	CONSUNTIVI	ENTRO I TERMINI	OLTRE I TERMINI
COLLEGIO UNINOMINALE N. 01 XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA	4	1	3
COLLEGIO UNINOMINALE N. 04 XXVIII CIRCOSCRIZIONE – TRENTINO-ALTO ADIGE	3	0	3
COLLEGIO UNINOMINALE N. 06 XXVIII CIRCOSCRIZIONE – TRENTINO-ALTO ADIGE	3	0	3
TOTALE	10	1	9

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti

Tabella 2 – Spese e Finanziamenti

ELEZIONI	CONSUNTIVI	CON SPESE E FINANZIAMENTI	NO SPESE NO FINANZIAMENTI
COLLEGIO UNINOMINALE N. 01 XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA	4	1	3
COLLEGIO UNINOMINALE N. 04 XXVIII CIRCOSCRIZIONE – TRENTINO-ALTO ADIGE	3	2	1
COLLEGIO UNINOMINALE N. 06 XXVIII CIRCOSCRIZIONE – TRENTINO-ALTO ADIGE	3	2	1
TOTALE	10	5	5

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti

COLLEGIO SPESE ELETTORALI EU-SUP-REG 2019

Elezioni Suppletive Camera dei deputati 2019

Tabella 3 – Istruttorie

ELEZIONI	CONSUNTIVI	ISTRUTTORIE
ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI 2019	10	1

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti

Tabella 4 – Attività di controllo del Collegio spese elettorali

TIPOLOGIA ATTIVITA'	TOTALE
ADUNANZE COLLEGIO	6
DELIBERAZIONI COLLEGIO	8
LISTE PRESENTI	10
CONSUNTIVI LISTE PERVENUTI	10
CONSUNTIVI LISTE ESAMINATI	10
ISTRUTTORIE	1
CONTESTAZIONI	0
ORDINANZE-INGIUNZIONE	0
AUDIZIONI	0
REFERTO RISULTATI ATTIVITA' DI CONTROLLO	1

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti

INDICE

DELIBERAZIONE 7

PREMESSA 9

PARTE I 11

1. INTRODUZIONE 13
2. QUADRO NORMATIVO 15
3. COSTITUZIONE, INSEDIAMENTO E ATTIVITA' DEL COLLEGIO 17
   3.1 Costituzione e insediamento del Collegio 17
   3.2 Attività preliminari 17
4. I DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI 19
5. L'OGGETTO DEL CONTROLLO 20
   5.1 Le spese elettorali 20
   5.2 Le fonti di finanziamento 21
6. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 25
7. SANZIONI 26
8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 27

PARTE II 33

COLLEGIO UNINOMINALE N. 01 – CAGLIARI - XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA 35

CASAPOUND ITALIA 37

FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI - LEGA SALVINI PREMIER 38

MOVIMENTO 5 STELLE 41

PROGRESSISTI DI SARDEGNA 42

COLLEGIO UNINOMINALE N. 04 – TRENTO - XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 43

ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA 45

LEGA SALVINI PREMIER - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI - FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 48

MOVIMENTO 5 STELLE 53

COLLEGIO UNINOMINALE N. 06 – PERGINE VALSUGANA - XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 55
ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA 57
LEGA SALVINI PREMIER - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI FORZA - ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 60
MOVIMENTO 5 STELLE 65
APPENDICE 67
TABELLE 69

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA